

	Allegato "B" al N. 11874 di Raccolta	
	STATUTO AMD	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita l'Associazione Medici Diabetologi (AMD) fondata il 13 luglio 1974 con la denominazione di Associazione dei Medici Diabetologi dei centri ospedalieri, territoriali e universitari.	
	Art.2 - Sede	
	L'Associazione ha attualmente sede legale a Roma, Viale delle Milizie, n° 96.	
	Art. 3 - Scopi	
	L'associazione ha rilevanza nazionale. L'associazione, non ha finalità di lucro né sindacali, ed i suoi scopi, che potranno essere raggiunti operando direttamente anche al di fuori del territorio dello Stato Italiano e/o con accordi con enti con finalità e/o aree di competenza similari all'associazione, anche se aventi sede in tutto il territorio comunitario e/o extracomunitario, sono:	
	a) svolgere la ricerca di base, clinica, sanitaria, translazionale, di economia sanitaria e di governo clinico, volte alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche;	
	b) promuovere ricerche, studi, contributi e/o la diffusione di strutture idonee per la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle malattie metaboliche in tutto il territorio nazionale e/o comuni-	

	tario e/o extracomunitario.	
	c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale sanitario operante nelle suddette strutture e svolgere, anche attraverso congressi, corsi, pubblicazioni editoriali, attività di formazione nel campo della diabetologia e delle malattie metaboliche di tutti gli operatori del sistema sanitario, anche allo scopo di attuare quanto previsto dai programmi di educazione continua in medicina (ECM) (attività formativa ECM permanente);	
	d) adoperarsi per l'autonomia della diabetologia e delle malattie metaboliche in campo assistenziale, oltre che didattico e scientifico;	
	e) incentivare la ricerca nel campo della epidemiologia, della clinica, della gestione e della terapia del diabete mellito e delle malattie metaboliche anche attraverso l'assegnazione o il concorso all'assegnazione in collaborazione con altri Organismi pubblici e/o privati di borse di studio o altre modalità individuate dal consiglio direttivo;	
	f) collaborare con altre istituzioni nazionali ed internazionali che hanno comuni interessi e finalità in campo sociale, assistenziale e di ricerca;	
	g) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, ivi compresa l'organizzazione di convegni, congressi e seminari di studio;	
	h) divulgare e/o promuovere, attraverso strumenti cartacei e/o telematici e/o audiovisivi, la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e/o dei risultati della ricerca scientifica raggiunti nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle malattie metaboliche;	
	i) l'Associazione potrà operare come promotore di sperimentazioni di	



## TITOLO II

### SOCI

#### Art. 4 - Soci

L'Associazione è costituita da soci ordinari, onorari e sostenitori.

Per essere soci ordinari questi devono possedere la documentazione di attività impegnate per la diagnosi, la cura e la prevenzione del diabete mellito e delle malattie metaboliche e/o il possesso della specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio o in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.


I soci ordinari, purché nel possesso dei suddetti requisiti devono essere ammessi all'Associazione senza che possa essere eccepita alcuna limitazione geografica e/o personale. Il socio ordinario è tenuto a pagare la quota associativa stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea.

I soci onorari vengono nominati, su proposta di un socio ordinario, per approvazione unanime del consiglio direttivo tra le personalità del mondo scientifico, clinico, politico/ e sociale che si siano particolarmente distinte nell'analisi delle finalità dell'associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.

I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, enti, industrie che intendano partecipare al funzionamento dell'associazione dal punto di vista finanziario.

#### Art. 5 - Decadenza

La qualità di socio non è trasmissibile, cessa dall'associazione il socio che:



	a) eserciti il diritto di recesso. La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se presentata almeno tre mesi prima;	
	b) ometta di pagare la quota annua per due anni consecutivi;	
	c) venga escluso quando ricorrono gravi motivi e l'esclusione stessa venga deliberata dall'Assemblea.	
	Avverso il provvedimento di esclusione il socio, entro dieci giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso scritto al collegio dei probiviri che deciderà entro trenta giorni secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.	
	<b>TITOLO III</b>	
	<b>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</b>	
	<b>Art. 6 - Organi</b>	
	Organi dell'associazione sono:	
	a) l'assemblea generale dei soci;	
	b) il consiglio direttivo;	
	c) il presidente, il vice presidente,	
	d) il collegio dei revisori;	
	e) il collegio dei probiviri;	
	f) le sezioni regionali.	
	Tutte le cariche, se ricoperte da soci, sono svolte assolutamente gratuitamente, pertanto nessun compenso, a qualsiasi titolo, potrà essere corrisposto. Tutti coloro i quali ricoprono una carica all'interno degli organi dell'Associazione AMD devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e contribuire al perseguimento dei fini istituzio-	



nali dell'Associazione con competenza, esperienza e professionalità.

#### TITOLO IV


#### ASSEMBLEA

##### Art. 7 - Assemblea

L'assemblea generale è composta dai soci ordinari e onorari; ogni socio ha diritto ad un voto. Essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può venire altresì convocata in seduta straordinaria allorché il consiglio direttivo lo reputi necessario, oppure a seguito di esplicita richiesta scritta di almeno un decimo degli associati. L'invito per la convocazione viene comunicato a ciascun membro dell'associazione, almeno venti giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno nonché il luogo e l'ora di convocazione. Nel medesimo avviso può essere fissata la seconda convocazione che può aver luogo anche un'ora dopo la prima.

L'Assemblea, può svolgersi anche con interventi dislocati in luoghi diversi, tra loro collegati con apparecchiature che permettano contestualmente sia il collegamento audio sia il collegamento video, oppure il solo collegamento audio, ove ciò sia stato precisato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea in videoconferenza oppure in audio/teleconferenza potrà ritenersi valida a condizione che, durante lo svolgimento della stessa, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, ed in particolare che:

- tutti i partecipanti possano essere correttamente identificati dal Presidente dell'Assemblea, dal soggetto verbalizzante e da tutti gli altri inter-



	venuti;	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti;	
	- sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;	
	- il soggetto verbalizzante sia posto in condizione di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione e di tutto quanto sopra sia pertanto dato atto nel relativo verbale.	
	Verificandosi i suddetti presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora, nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi videocollegati, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi videocollegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, la videoregistrazione della videoconferenza potrà essere utilizzata, dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quale prova della presenza dei soci e dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.	



Art. 8 - Quorum

Le assemblee generali sono valide e deliberano a maggioranza di voti in prima convocazione se presenti oltre la metà dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Non sono ammesse le deleghe.

Art. 9 - Competenze

Compiti dell'assemblea sono:


- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio;
- c) eleggere i soci membri del consiglio direttivo;
- d) eleggere i revisori dei conti;
- e) deliberare l'ammontare della quota associativa, su proposta del consiglio direttivo;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
- g) approvare le eventuali altre proposte avanzate dal consiglio direttivo;
- h) ratificare le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo per motivi di comprovata urgenza su questioni spettanti all'assemblea;
- i) discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato dal consiglio direttivo o dalla legge.

TITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea generale dei soci democraticamente. Alle operazioni di elezione sovrintendono un presi-



	<p>dente di seggio e due soci scrutatori nominati dall'assemblea. Essi, controllata la posizione di ciascun membro presente, distribuiscono le schede e le raccolgono nell'urna. Possono partecipare al voto solamente i soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere.</p>	
	<p><b>Art. 11 - Composizione</b></p>	
	<p>Il consiglio direttivo è composto da 11 (undici) membri, ivi compresi il presidente ed il vice presidente.</p>	
	<p>Coloro i quali vengano eletti nel Consiglio Direttivo non possono ricoprire nessun'altra carica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Statuto.</p>	
	<p>Alle sue riunioni partecipa, altresì il segretario, senza diritto di voto se non appartenente al consiglio direttivo. Allo stesso titolo vi partecipa il coordinatore della consulta dei presidenti regionali, previsto dal successivo articolo 22.</p>	
	<p><b>Art. 12 - Poteri</b></p>	
	<p>Il consiglio direttivo ha i seguenti poteri:</p>	
	<p>a) delibera sull'attività ordinaria e sull'amministrazione dell'associazione;</p>	
	<p>b) predispone il Progetto di bilancio di esercizio dell'associazione con i relativi allegati da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;</p>	
	<p>c) elabora i programmi di lavoro in conformità alle linee direttive fissate dall'assemblea;</p>	
	<p>d) propone all'assemblea la quota associativa annua;</p>	



	e) propone all'assemblea le eventuali modifiche di statuto;	
	f) delibera, in caso di comprovata urgenza, su questioni di competenza dell'assemblea, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica di quest'ultima alla prima convocazione;	
	g) può delegare specifici poteri al presidente o ad uno più dei suoi membri o può conferire mandati e procure anche a soci per il compimento di singoli atti o categorie di atti;	
	h) elegge ogni due anni al suo interno il vice presidente dell'associazione;	
	i) vigila sull'attività degli altri organi, ivi comprese le sezioni regionali.	
	j) valuta l'idoneità dei titoli per essere ammessi a far parte dell'associazione.	
	<b>Art. 13 - Adunanze</b>	
	Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente o su iniziativa scritta di almeno sei consiglieri.	
	Viene redatto avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, che viene spedito anche per via telematica, attraverso l'utilizzo di tecniche idonee a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata. Il predetto termine di otto giorni è ridotto a tre in caso di urgenza. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	<b>Art. 14 - Sostituzione</b>	
	Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo,	



uno o più consiglieri gli stessi vengono sostituiti con il primo dei non eletti ovvero i primi dei non eletti nella seduta che ha provveduto ad eleggere il consiglio direttivo in carica.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Nel caso in cui i votati e non eletti di cui al precedente comma non siano in numero sufficiente a reintegrare pienamente il Consiglio, lo stesso continua ad operare pienamente e legittimamente fino alla naturale scadenza a condizione che siano in carica almeno i due terzi dei componenti.

Qualora non restino in carica almeno due terzi dei componenti, il presidente provvede allo scioglimento del consiglio stesso ed all'immediata convocazione di un'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo provvede agli atti di ordinaria amministrazione il Collegio dei Revisori.

#### Art. 15 - Durata

Il consigliere dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.

### TITOLO VI

#### PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

#### Art. 16 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la rappresenta di fronte alle autorità ed ai terzi. Convoca e presiede l'assemblea generale ed il consiglio direttivo e, almeno annualmente, una riunione



	congiunta del consiglio direttivo con i presidenti regionali. Dirige e coordina tutte le attività associative, vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo, relaziona al consiglio direttivo sull'attività svolta.	
	In casi di impedimento o assenza è sostituito dal vice presidente.	
	Art. 17 - Durata	
	La durata delle cariche di presidente e di vice presidente è prevista in 2 (due) anni. Alla scadenza del mandato del presidente, ovvero in caso di cessazione per qualsiasi causa, subentra quale presidente il vicepresidente uscente.	
	Art. 18 - Vice Presidente	
	Il consiglio direttivo in occasione della prima riunione valida subito dopo l'assemblea ordinaria, elegge nell'ambito dei consiglieri di nuova nomina il vicepresidente, che subentrerà al presidente in carica nel biennio successivo.	
	TITOLO VII	
	SECRETARIO	
	Art. 19 - Segretario	
	Il segretario ha il compito della verbalizzazione, della tenuta dei registri, dei collegamenti fra i vari organi dell'associazione, delle comunicazioni, delle pubblicazioni e dell'esecuzione delle disposizioni del consiglio direttivo. Viene proposto dal presidente ed eletto dal consiglio direttivo tra i soci anche esterni al consiglio e partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte.	
	TITOLO VIII	
	COLLEGIO DEI REVISORI	

Art. 20 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due soci eletti dall'assemblea ogni quattro anni e da un componente iscritto all'albo dei revisori contabili, che lo presiede, individuato dai due soci revisori eletti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'associazione, esaminano il bilancio, redigono apposita relazione e presenziano alle sedute del consiglio direttivo che approva il Progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea e alla seduta dell'assemblea generale che approva il bilancio.

Il collegio dei revisori si raduna almeno una volta all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui il consiglio direttivo deve provvedere all'approvazione del Progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è costituito dai soci che hanno ricoperto la carica di presidente nazionale dell'AMD negli ultimi cinque mandati presidenziali ed è presieduto e convocato dal componente più anziano.

Il numero massimo di componenti del Collegio è fissato in 5: a tal fine, all'ingresso tra i componenti del socio che ha ricoperto l'ultima carica di presidente nazionale deve corrispondere contestualmente la cessazione dalla carica di probiviro del socio che è stato eletto presidente nazionale nel mandato più risalente.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto as-



sociativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali, entro giorni trenta dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

## TITOLO X

### SEZIONI REGIONALI

#### Art. 22 - Sezioni regionali

Su richiesta di due terzi dei soci residenti o là dove si dimostri necessario, può essere costituita dal consiglio direttivo nazionale una nuova sezione periferica.

L'ambito territoriale è la Regione o, ove opportuno, più Regioni contigue. L'assemblea dei soci di tali sezioni è formata dai soci residenti ed opererà in armonia con quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del presente statuto.

In sede di costituzione della sezione periferica l'assemblea provvederà ad eleggere un consiglio direttivo regionale composto da cinque o sette consiglieri e quest'ultimo organo provvederà, a sua volta, ad eleggere un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Per i mandati successivi al primo il consiglio direttivo regionale provvederà a nominare unicamente il vice presidente in conformità a quanto disposto dagli artt. 13 e 19 del presente statuto.

Le modalità elettive, le funzioni e la durata di tali cariche devono rispettare quelle previste per gli equivalenti organismi nazionali del presente statuto.

In ogni caso, il rinnovo delle cariche regionali deve avvenire entro i due



mesi precedenti o successivi la data dell'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le sezioni regionali non hanno autonomia finanziaria.

Allo scopo di favorire la collaborazione tra le diverse sezioni regionali e tra queste e il consiglio direttivo nazionale, è istituita la consulta dei presidenti regionali. Essa è formata da tutti i presidenti regionali. Il coordinatore dura in carica due anni e viene eletto da e tra i Presidenti Regionali in carica per il successivo biennio.

La consulta si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ed elabora proposte finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'AMD, che vengono sottoposte alla valutazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Le sezioni regionali e la consulta operano secondo un regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

#### TITOLO XI

#### PATRIMONIO E BILANCIO

##### Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato da

- a) quote associative annue;
- b) eventuale ricavo delle manifestazioni e delle attività;
- c) eventuali contributi, sovvenzioni e donazioni da parte di enti pubblici e privati e di persone fisiche.


##### Art. 24 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;



- rendiconto della gestione;	
- nota integrativa;	
- relazione sulla gestione.	
Il consiglio direttivo è tenuto a redigere e ad approvare il Progetto di bilancio e trasmetterlo al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione.	
Quindici giorni prima della data di approvazione da parte dell'assemblea, il Progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori affinché i soci ne possano prendere visione.	
L'assemblea deve approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio relativo al precedente esercizio, in un'apposita seduta cui presenza anche il Collegio dei revisori.	
TITOLO XII	
SCIoglimento E MODIFICHE	
Art. 25 - Scioglimento	
In caso di scioglimento dell'associazione, il consiglio direttivo ne assume la liquidazione, provvedendo a soddisfare le passività esistenti nei limiti della disponibilità di cassa. In caso di attività si obbliga a devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa azione imposta dalla legge.	
Art. 26 - Modifiche e clausole di chiusura	
Modifiche al presente statuto possono essere discusse ed eventual-	



mente approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci intervenuti quando vengono presentate dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

In ogni caso l'associazione si vincola al rispetto delle seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di veto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e approvare annualmente il bilancio;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti,

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

F.to Sandro Gentile


Paolo Fenoaltea Notaio

=====

Registrato all'Ufficio delle Entrate di ROMA 2 il 14 SETTEMBRE

2010 al n. 23334 serie 1T esatti €. 324,00.

=====



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE  
PRESCRITTE FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI, NEI MIEI ROGITI CHE  
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.

ROMA, 25 OTT. 2010

*[Handwritten signature]*

